



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita IVA 00210240321

Trieste, vedi data firma digitale

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA**

P.O. Sostenibilità Ambientale

Ufficio Zoofilo

Direttore del Servizio: arch. L. Iammarino
Responsabile di PO: dott. ing. G. P. Saccucci Di Napoli

Prot. corr. n. Q11/5/3-1/26/1-(1292)
Prot. gen. 125663

OGGETTO: Divieto di alimentazione della fauna selvatica nel territorio cittadino. Aggiornamento 2026.

IL SINDACO

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 93 del 15.11.2004 è stato approvato il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste;

considerato che, con l'avvento della L.R. 20/2012 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", alcuni articoli del Regolamento sono decaduti per norma sovraordinata;

considerato che la pratica erronea di somministrare cibo ad animali selvatici, tra cui i gabbiani di città, le cornacchie, piccioni e cinghiali genera problemi ed inconvenienti noti a livello cittadino;

considerato che già nel 2008, con Ordinanza sindacale prot. UZ n. 9/1-4/08-7 del 23.12.2008, è stato fatto divieto alla cittadinanza di alimentare i cinghiali ed in generale qualunque specie appartenente alla fauna selvatica;

dato atto che, con successiva Ordinanza sindacale prot. UZ n. 9/1-4/08-20 del 10.4.2009, è stata derogata la pratica del foraggiamento della specie cinghiale attuato a scopo dissuasivo e venatorio nelle riserve di caccia, al di fuori del perimetro urbano del Comune di Trieste;

considerato che, con l'art. 7 comma 2 della L. 221/2015, è stato imposto a livello nazionale il divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo;

previsto pertanto che necessita aggiornare il divieto locale di foraggiamento delle specie selvatiche escludendo la specie cinghiale (*Sus scrofa*) in quanto già regolato da norma sovraordinata;

considerato che, seppur alcune specie selvatiche non generino in astratto danni dovuti alla loro presenza e la somministrazione di cibo potrebbe addirittura favorire il permanere di tali specie animali favorendo così l'ecosistema faunistico, tuttavia si deve rilevare che recentemente l'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata confermata anche nel territorio costiero triestino;

considerata pertanto la necessità di confermare il divieto di alimentazione a tutte le specie di fauna selvatica, onde evitare possibili rischi di contagio;

evidenziato anche che la tutela di tutte le specie animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Trieste non esonera, ma, anzi, impone il pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale come disposto dall'art. 1 del vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste;

visto il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste, per gli articoli tuttora vigenti;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

ORDINA

a tutta la cittadinanza, con decorrenza immediata, il divieto assoluto di alimentare qualunque specie di fauna selvatica, ad esclusione dei cinghiali (*Sus scrofa*), per i motivi indicati in premessa, sia direttamente, somministrando il cibo, sia indirettamente, abbandonando sul territorio comunale alimenti e scarti alimentari di qualsiasi tipo

REVOCA

le precedenti ordinanze prot. UZ n. 9/1-4/08-7 dd. 23.12.2008 e prot. UZ n. 9/1-4/08-20 del 10.4.2009

INFORMA

che, ai sensi del vigente art. 51 comma 1 lettera c) del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste, l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 (misura ridotta euro 300,00)

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente atto, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)